(N. 1463-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10° Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 16 marzo 1951

modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1951 (V. Stampato N. 1915)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARAZZA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(PICCIONI)

.

(PELLA)

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio (TOGNI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(SIMONINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 11 21 APRILE 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle Autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

Con la stessa decorrenza cessa l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria da parte delle Compagnie e gruppi portuali.

Art. 2.

All'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, è aggiunto il seguente comma:

« Il Comitato può demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti la applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonchè lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno ».

Art. 3.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è ratificato con la seguente modificazione:

L'articolo 4 è abrogato.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono abrogati.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.